

ASD BUTTERFLY

Via Vittorio Emanuele n. 29/C

10023 Chieri – Torino

C.F. 94087650019

P.IVA 13214060017



VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

In data 12 MAGGIO 2025 alle ore 17.00 si è riunita l'assemblea degli associati presso la sede legale dell'associazione al fine di porre delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione del nuovo statuto
- 2) Nomina nuovo direttivo
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci nelle persone dei signori:

- Bruzzese Martina in proprio
- Ferrante Pier Franco in proprio
- Bruzzese Antony in proprio
- Pierri Bruna in proprio
- Pierri Caterina in proprio
- Bruzzese Armando in proprio
- Dragotta Giuseppina Paola in proprio

È presente l'intero consiglio direttivo in carica nelle persone dei signori:

- Bruzzese Martina
- Ferrante Pier Franco
- Bruzzese Antony

Assume la presidenza la Signora BRUZZESE MARTINA la quale chiama a fungere da segretario il Signor FERRANTE PIER FRANCO presente in assemblea.

Il Presidente comincia la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno ed illustra all'assemblea le motivazioni per le quali si è reso opportuno mutare la qualifica sociale dell'Associazione dall'attuale sua qualifica di associazione sportiva dilettantistica a quella di associazione di promozione sociale, con conseguente iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore senza soluzione di continuità e predisposizione di un nuovo testo statutario.

Il Presidente presenta, quindi, all'assemblea il testo di statuto che si intende adottare dando atto che esso recepisce – tra l'altro – il mutamento dall'attuale qualifica di associazione sportiva dilettantistica in quella di associazione di promozione sociale e la modifica della denominazione sociale dell'Associazione (il **"Nuovo Statuto"**).

Il Presidente continua informando l'assemblea che hanno rassegnato le proprie dimissioni tutti i componenti dell'attuale Consiglio Direttivo e che pertanto sarà necessario procedere - con pari decorrenza – con la determinazione del numero dei componenti nonché con la nomina dei membri e del Presidente.

Ricorda in ultimo che gli amministratori nominati, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in conformità con quanto indicato nel Nuovo Statuto.

Terminata la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno e non essendoci state richieste di intervento, l'assemblea, all'unanimità con manifestazione orale del voto

DELIBERA

1) di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il Nuovo Statuto presentato dal Presidente dando atto che esso recepisce – tra l'altro – il mutamento dall'attuale qualifica di associazione sportiva dilettantistica in quella di associazione di promozione sociale;

2) di modificare, approvandola espressamente, la denominazione da quella attuale di "BUTTERFLY – ASD" a quella di "BUTTERFLY APS", dando atto che il Nuovo Statuto recepisce detta denominazione;

3) di prendere atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio Direttivo;

4) di ratificare l'operato sino ad oggi svolto dai Consiglieri dimissionari: Bruzzese Martina, Ferrante Pier Franco, Bruzzese Antony;

5) di affidare l'amministrazione dell'Associazione ad un Consiglio direttivo composto di 7 (sette) membri nelle persone dei signori:

- Bruzzese Martina, nato a Chieri (TO) il 24/07/1998, codice Fiscale BRZMTN98L64C627H, cittadino italiano;

- Ferrante Pier Franco, nato a Torino (TO), il 20/09/1990, codice fiscale FRRPFR90P20L219S, cittadino italiano;

- Bruzzese Antony, nato a Chieri (TO), il 22/12/1988, codice fiscale BRZNNY88T22C627Z, cittadino italiano;

- Pierri Bruna, nata a Chieri (TO), il 19/02/1966, codice fiscale PRRBRN66B59C627D, cittadino

italiano;

- Bruzzese Armando, nato a Mammola (RC), il 03/12/1963, codice fiscale BRZRND63T03E873A, cittadino italiano;

- Pierri Caterina, nata a Chieri (TO), l'11/11/1968, codice fiscale PRRCRN68S51C627X, cittadino italiano;

- Dragotta Giuseppina Paola, nata a Campofelice di Roccella (PA), il 10/12/1963, codice fiscale DRGGPP63T50B532T, cittadino italiano.

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali resteranno in carica per la durata di tre anni, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027.

I nominati amministratori hanno accettato la carica, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore.

6) di nominare Presidente del Consiglio Direttivo la signora Bruzzese Martina, sopra generalizzata, che ha accettato la carica;

7) di nominare Vice Presidente del Consiglio Direttivo il signor Ferrante Pier Franco, sopra generalizzato, che ha accettato la carica;

8) di autorizzare il Presidente pro tempore in carica, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste da qualsiasi ufficio o registro correlato all'attività dell'Associazione;

9) di conferire al Presidente pro tempore in carica, in via disgiunta, tutti i più ampi poteri per compiere tutte le formalità necessarie e dipendenti dal presente verbale presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

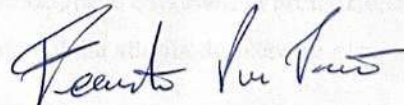
IL PRESIDENTE

BRUZZESE MARTINA



IL SEGRETARIO

FERRANTE PIER FRANCO



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2
Atto registrato il 15/05/2015 n. 547
Serie 3 versati € 20,00 € 20,00

Funzionario
David ... DITTA (*)
Firma del gestore
Enrico MASTROGIACO



STATUTO - BUTTERFLY APS



Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, un'associazione di promozione sociale quale Ente del terzo settore, denominata "Butterfly APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 con sede legale in Chieri (TO), all'indirizzo comunicato dall'Organo amministrativo agli enti competenti, e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea dei soci di modifica dello statuto.

Art. 2. L'associazione "Butterfly APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale.

Settore: attività ricreative e di socializzazione, attività culturali

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Lettera D, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera I art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Organizzazione ed esercizio di attività ed eventi culturali, ludiche, ricreative ed educative nei confronti dei propri soci. Il suo fine è il benessere psico - fisico dei soci;
- Organizzazione e gestione di campus estivi ed invernali, attività ludiche e culturali per

[Handwritten signatures]

bambini e ragazzi, laboratori artistici e creativi anche in collaborazione con Enti privati ed associativi;

- Gestione e promozione di luoghi di incontro ivi attività ricreative e ludiche;
- Organizzazione di corsi e laboratori ludico – educativi per bambini ed adulti;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. L'associazione, al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie, potrà gestire impianti propri o di terzi;

Art. 7. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse, nonché attività di natura commerciale per autofinanziamento, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 8. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale con durata fino al termine dell'anno civile.

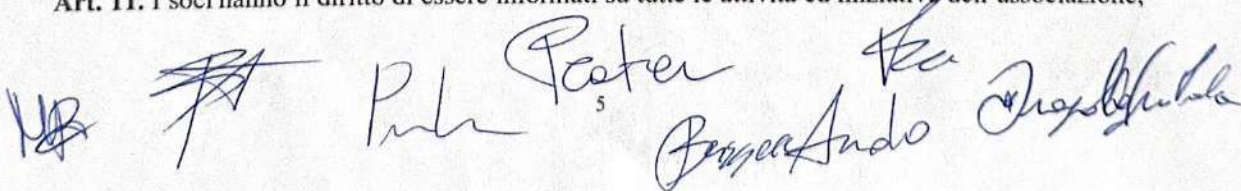
Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa di tutte le obbligazioni dell'associazione minorenne.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione,

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are five distinct signatures. The second signature from the left includes a small number '5' written below it. The fourth signature appears to be 'Bianca Ando'.

di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

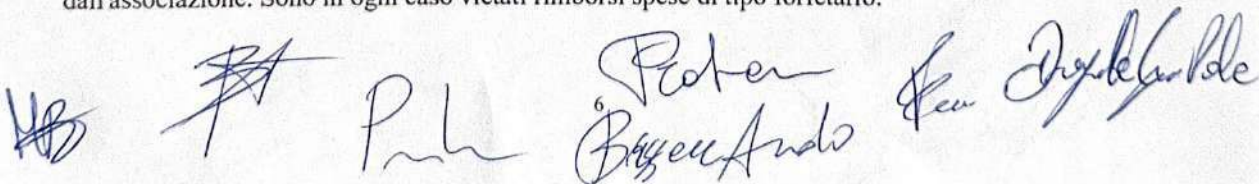
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano.

UB

BA

PL

7. Peaten

Bugara Anolo

7. Peaten
Deynha

All'Assemblea dei soci partecipano con diritto di voto tutti i Soci. Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi con riferimento alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo tre Soci.

L'intervento in Assemblea, se prevista questa possibilità in fase di convocazione, può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per:

- a) la valutazione del programma svolto;
- b) la definizione di nuovi programmi di lavoro;
- c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

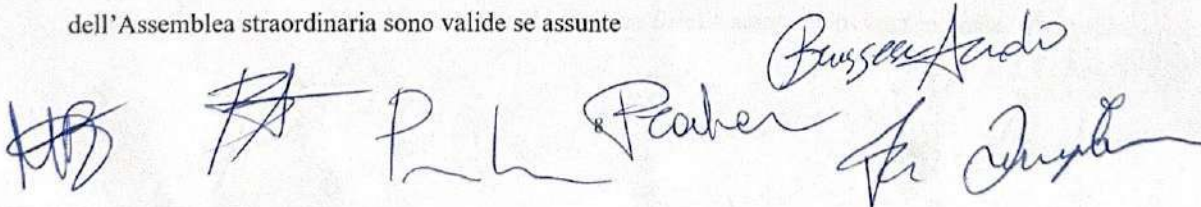
L'Assemblea è inoltre convocata:

- a) per iniziativa del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno;
- b) su istanza di almeno un 1/10 (un decimo) dei suoi componenti con diritto di voto;
- c) su istanza dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo, qualora nominato;

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 (due terzi) dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, siano presenti o rappresentati per delega almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto. Le decisioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se assunte

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are four distinct signatures. The second signature from the left is notably large and stylized. The fourth signature from the left is written in a cursive script and appears to read 'Bussanardo'.

con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea per le modifiche dello Statuto e dei 3/4 (tre quarti) dei Soci per la decisione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà pervenire ai Soci almeno (5) cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. La convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta, anche mediante e-mail, PEC e fax.

I compiti dell'Assemblea ordinaria, fermi restando gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto - sono i seguenti:

- a) definire le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) nominare e revocare gli organi associativi: il Presidente, il Consiglio Direttivo, ed eventualmente l'Organo di controllo;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) approvare e modificare i Regolamenti associativi per il funzionamento dell'Associazione;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
- g) discutere e approvare i rendiconti;
- h) nominare un organo di garanzia indipendente, facoltativo, per la risoluzione delle controversie interne.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono i seguenti:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

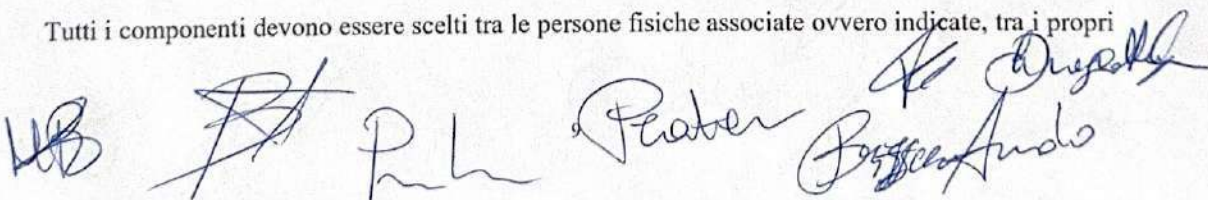
Art. 18. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or abbreviated names, and others more full. The signatures are written over the bottom of the text area.

associati, dagli enti associati.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono tempestivamente annotate nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente, le riunioni della Segreteria saranno presiedute dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età.

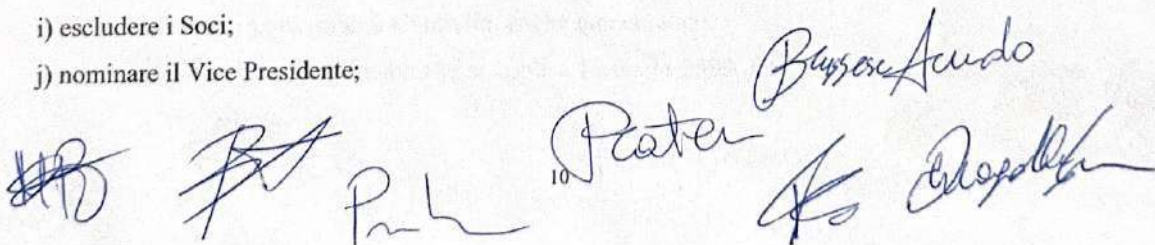
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, ferma restando la rappresentanza legale del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare, con apposita delibera, a singoli membri specifici poteri di amministrazione ordinaria e/o straordinaria, dandone la pubblicità richiesta dalla legge.

In particolare, e tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) deliberare sulla Domanda di adesione degli aspiranti Soci;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- d) predisporre, la relazione annuale, ed eventualmente bilancio sociale da presentare alla Assemblea dei soci ;
- e) esaminare e approvare il bilancio economico;
- f) predisporre il bilancio preventivo
- g) determinare la quota associativa annua per i Soci;
- h) definire la struttura organizzativa dell'associazione in relazione alle attività da svolgere, individuando eventualmente anche settori/aree e definendo mansioni e funzioni organizzative;
- i) escludere i Soci;
- j) nominare il Vice Presidente;

 *Basso Audo*
Plater
10

k) nominare tra i suoi membri il Tesoriere a cui spetta la gestione economica dell'Associazione e la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per essere poi presentato all'Assemblea dei soci.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 23. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Il Segretario

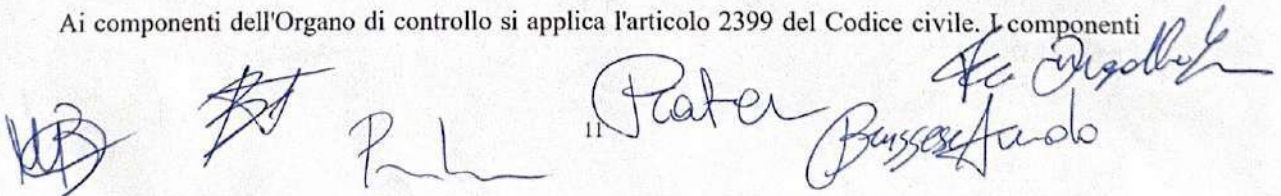
Art. 24. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 25.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti

The block contains five handwritten signatures in black ink. From left to right, they are: a stylized signature, a signature that appears to be 'B', a signature that appears to be 'P', a signature that appears to be 'Prater', and a signature that appears to be 'Bussese'.

dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Revisore legale dei conti

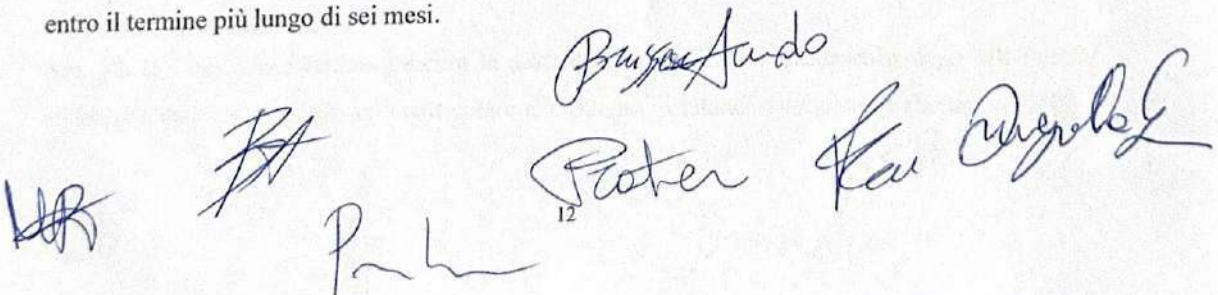
Art. 26. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in caso di difficoltà nella convocazione dell'Assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'UR', followed by a stylized signature, then 'P. L.', and a larger signature that looks like 'Bryce Ando'. To the right of these are two more signatures, one of which is 'P. L.' and the other is 'Kau'. There is also a small circular stamp with the number '12' inside, located near the center of the bottom row of signatures.

Art. 32. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative dei Soci;
- b) contributi pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) erogazioni liberali, incluse quelle provenienti da campagne di autofinanziamento;
- d) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi a livello locale, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il patrimonio, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Libri sociali

Art. 33. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 34. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 36. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

